



COMUNE DI CARBOGNANO

PROVINCIA DI VITERBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 21 del 14/03/2023

OGGETTO: RETTIFICA TARIFFE CANONE PATRIMONIALE" OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE".

L'anno **2023**, addì **quattordici** del mese di **Marzo** alle ore **16:00**, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della **Giunta Comunale**.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
GASBARRI AGOSTINO	SINDACO	PRESENTE
GINEVRA GIUSEPPE	VICE SINDACO	ASSENTE
CAROSI GIOVANNI	ASSESSORE	PRESENTE

Presenti: 2 Assenti: 1

Assiste all'adunanza Il SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Orfeo Potenza** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il SINDACO, **Dott. Agostino Gasbarri**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .

OGGETTO: RETTIFICA TARIFFE CANONE PATRIMONIALE" OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE".

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- il **comma 837** a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) ...";

- il **comma 838** a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ...";

Richiamate allora¹:

Viste le

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento "CANONE PATRIMONIALE";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato "tariffe del canone patrimoniale.";

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2023 alla rideterminazione della tariffa "occupazioni spazi aree pubbliche" i, riportati nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

¹ **AVVERTENZA:** Specificare il/i regolamenti approvati giusto art. 1, comma 821 e comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. I regolamenti possono essere distinti ovvero la disciplina complessiva può essere contenuta in un solo Regolamento. La scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente anche in funzione delle specificità organizzative, gestionali e operative. L'oggetto della presente deliberazione sarà conseguente a tale soluzione.

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla **deliberazione/alle deliberazioni in premessa**, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *"775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023."*;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ..."*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

A votazione unanime e palese

D E L I B E R A

per le motivazioni esposte in premessa la rettifica, delle tariffe occupazione aree e spazi pubblici come risulta dall'allegato "A"

di dare mandato al Servizio finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;

di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO
Dott. Agostino Gasbarri

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Orfeo Potenza

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 20/03/2023, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62).

Il Segretario Comunale
Dott. Orfeo Potenza

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 in data 04/04/2023

Il Segretario Comunale
Dott. Orfeo Potenza

(Comuni sotto i 10.000 abitanti)

Comune di NEPI
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 847)
Approvazione delle tariffe - Allegato alla deliberazione C.C. n.:... del..... All.A)

1 - ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE		TARIFFA	Coefficienti Moltiplicatori	
TARIFFA STANDARD ANNUA		€ 30,00		
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA		€ 0,60		
ZONA				1,0
FINO AD 1,00 METRO QUADRATO				1,0
OLTRE AD 1,00 METRO QUADRATO				1,0
TIPOLOGIA ESPOSIZIONE O DIFFUSIONE	Coefficienti Moltiplicatori per tipologia esposizione	ZONA		
		Tariffa FINO a 1,00 mq	Tari OLTRE 1	
pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	0,400	€ 12,00		
pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	1,000	€ 0,60		
locandine, manifesti, cartelli e similari, cadauno per ogni metro quadrato e per ogni mese solare o frazione - temporanea		€ 1,00		
distribuzione depliant, volantini, manifestini e similari, a giorno a persona - temporanea	4,500	€ 2,70		
striscioni o similari trasversali a strade o piazze per ogni giorno e per ogni metro quadrato	1,500	€ 0,90		
pubblicità sonora, per giorno e punto diffusione - temporanea	12,500	€ 7,50		
proiezioni luminose a giorno - temporanea	4,500	€ 2,70		
autoveicoli di proprietà, pubblicità annuale proprio conto con portata > a Kg. 3000	2,500	€ 75,00		
autoveicoli di proprietà, pubblicità annuale proprio conto con portata < a Kg. 3000	1,700	€ 51,00		
motoveicoli e veicoli non compresi nei punti precedenti, pubblicità annuale proprio conto	0,900	€ 27,00		
per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata	non si applica			
2 - PUBBLICHE AFFISSIONI (DAL 01/12/2021)		TARIFFA	Coefficienti Moltiplicatori	
manifesti, per singolo foglio base cm. 70x100 ed ogni 7 giorni di esposizione		1,750		€ 1,05
3 - OCCUPAZIONE SUOLO E SPAZI COMUNALI		TARIFFA	Coefficienti Moltiplicatori	
TARIFFA PERMANENTE ANNUA (AL MQ)		€ 14,00		
TARIFFA GIORNALIERA		€ 3,00		
ZONA 1			Permanente	Tempo
TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	Coefficienti Moltiplicatori per tipo occupazione	ZONA 1		
		Tariffa Annuale	Tariffa a Giorno	
occupazioni con cavi e condutture per forniture servizi pubblica utilità, n° utenze per tariffa forfettaria - annuale ad utenza	non si applica	€ 1,50	tariffa fissa annua	
occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	3,000	€ 0,00	non si applica	
occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	3,000	non si applica	€ 0,00	
occupazione ordinaria sottosuolo / soprasuolo per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	0,600	€ 0,00	non si applica	
occupazione ordinaria sottosuolo / soprasuolo per ogni metro quadro e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	3,000	non si applica	€ 0,00	
occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive senza fine economico per metro quadrato	0,350	non si applica	€ 0,00	
occupazioni effettuate con il patrocinio o la partecipazione di un ente pubblico territoriale avente efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza per metro quadrato	0,350	non si applica	non si applica	
occupazione sottosuolo con serbatoi di capacità fino a 3.000 litri	0,150	€ 0,00	non si applica	
occupazione sottosuolo con serbatoi oltre 3.000 litri, per ogni 1.000 litri o frazione superiori	0,200	€ 0,00	non si applica	
occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti per metro quadrato	0,350	€ 0,00	€ 0,00	
occupazioni realizzate con attività edilizie per metro quadrato	0,900	non si applica	€ 0,00	
occupazioni soprastanti con gru e mezzi similari per metro quadrato	1,750	non si applica	€ 0,00	
occupazioni con manomissioni stradali o del demanio o con sviluppo progressivo per metro quadrato	0,900	non si applica	€ 0,00	
occupazioni di interi tratti stradali per metro quadrato	1,750	€ 0,00	€ 0,00	
occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande - annuali a mq	0,300	€ 0,00	non si applica	
occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande - temporenea a mq	0,900	non si applica	€ 0,00	
occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati e contrassegnati dal cartello di divieto di sosta a metro quadrato	0,060	€ 0,00	non si applica	
occupazioni sosta veicoli ad uso esclusivo a metro quadrato	1,750	€ 0,00	€ 0,00	
4 - OCCUPAZIONE MERCATI		TARIFFA	Coefficienti Moltiplicatori	
TARIFFA STANDARD ANNUA		€ 30,00		
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA		€ 0,60		
ZONA				1,00
FINO A 9 ORE DI OCCUPAZIONE				0,90
OLTRE 9 ORE DI OCCUPAZIONE				1,00
TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	Coefficienti Moltiplicatori per tipo occupazione	ZONA		
		Tariffa FINO 9 ore	Tariffa OLTRE 9 ore	
occupazione realizzata in occasione di mercati permanenti rionali, stagionali e per operatori commerciali titolari di posto fisso per ogni metro quadrato e per ANNO SOLARE	1,250	€ 33,75	€ 37,50	
occupazione realizzata in occasione di mercati con occupazione temporanea rionali, stagionali e per operatori commerciali titolari di posto fisso per ogni metro quadrato e per giorno	1,250	€ 0,68	€ 0,75	
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, rionali, stagionali e per operatori commerciali NON titolari di posto fisso (spuntisti) per ogni metro quadrato e per giorno	0,880	€ 0,13	€ 0,53	
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali ed a carattere ricorrente e per operatori commerciali titolari di posto fisso per ogni metro quadrato e per anno solare	0,220	€ 0,08	€ 0,13	
occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti mercati straordinari, per giorno e metro quadrato	0,880	€ 0,48	€ 0,53	

Si applicano tutte le altre maggiorazioni e le riduzioni previste dal Regolamento.

